

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

RIUNIONE DEL 22 dicembre 2016

DELIBERAZIONE N. 21

OGGETTO: Regolamento quadro, ai sensi dell'art.14 dello Statuto Nazionale

COMPONENTI	Presenti	Assenti
Prof. Francesco Schittulli (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott.ssa Fabia D'Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prof. Domenico F. Rivelli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Concetta Stanizzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Mauro Valentini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Roberto Noto (Direttore Generale) (segretario)		
COLLEGIO DEI REVISORI		
Dr.ssa Rosa Valicenti (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Luciano Bologna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Leonardo Lamaddalena	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

VISTO l'articolo 14, comma 4, dello Statuto Nazionale della LILT che prevede l'adozione di un apposito regolamento-quadro con il quale individuare i principi direttivi che regolano l'istituzione ed il funzionamento delle Sezioni Provinciali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 15 del 22 settembre 2016 con la quale è stato valutato positivamente lo schema di regolamento quadro – predisposto a quella data - condividendone i contenuti con particolare riguardo agli schemi di regolamento in tema di statuto, di procedure elettorali e di delegazioni nonché alla disposizione che regola i rapporti tra Sede Centrale e Sezioni Provinciali;

CONSIDERATO che nella medesima seduta il Consiglio Direttivo Nazionale ha ravvisato l'opportunità di acquisire eventuali proposte di integrazione e/o modificazione a detto schema di regolamento quadro, al fine di provvedere poi alla definitiva adozione del relativo provvedimento;

VISTA, nel senso descritto, la nota del Presidente Nazionale e del Direttore Generale prot.n.2016U2720 del 29 settembre u.s., indirizzata ai Presidenti e Commissari delle Sezioni Provinciali;

ACQUISITE, a riscontro di detta nota, n. 27 comunicazioni da parte delle Sezioni Provinciali LILT e n. 4 da parte delle Unioni Regionali riguardanti proposte di integrazione e/o modificazione al Testo del regolamento quadro, come, sinotticamente riepilogate nell'allegato schema che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

SENTITI al riguardo anche i Coordinatori delle Unioni Regionali delle Sezioni Provinciali LILT, appositamente convocati dal Presidente Nazionale presso la Sede Centrale della LILT in data 16 novembre 2016, unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale eletti ;




**DELIBERA
all'unanimità**

- di adottare il regolamento quadro, ai sensi dell'art.14, comma 4, dello Statuto Nazionale, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, con il quale vengono individuati i principi direttivi che regolano l'istituzione ed il funzionamento delle Sezioni Provinciali;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della LILT, www.lilt.it;
- di comunicare alle Sezioni Provinciali ed alle Unioni Regionali delle Sezioni Provinciali LILT la presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Roberto Noto



IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Schittulli



REGOLAMENTO - QUADRO

**ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello Statuto Nazionale della LILT
(approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. xx del xx)**

Articolo 1 (disciplina generale)

1. L'istituzione e il funzionamento delle Sezioni Provinciali sono regolati dai principi direttivi contenuti nello Statuto Nazionale e nel presente regolamento – quadro.

Articolo 2 (Sezioni Provinciali)

1. Le Sezioni Provinciali - assimilabili ad associazioni di volontariato - sono organismi costituiti su base associativa disciplinati dalla normativa di diritto privato e costituiscono le strutture periferiche della LILT.
2. Le Sezioni Provinciali assumono la denominazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione Provinciale" seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente provincia.
3. L'istituzione e lo scioglimento delle Sezioni Provinciali è di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.).
4. Le Sezioni Provinciali perseguono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, le finalità statutarie della LILT, secondo le direttive degli organi centrali. In particolare promuovono ed attuano:
 - a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
 - b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
 - c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
 - d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
 - e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
 - f) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
 - g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.

Nel perseguimento degli scopi sociali la LILT collabora e si coordina con:

a) le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e Provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare;

b) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;

c) le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate.

La LILT cura la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il perseguimento degli scopi statutari.

5. I soci delle Sezioni Provinciali sono soci della LILT.

ART. 3

(Statuto e forma giuridica delle Sezioni Provinciali)

1. L'atto costitutivo e lo statuto della Sezione Provinciale – nel rispetto delle norme statutarie e secondo le indicazioni contenute nello schema di statuto sezionale allegato al presente regolamento - quadro (**allegato A**) - assumono la forma di atti pubblici secondo la natura giuridica che la Sezione Provinciale ha deliberato di assumere, previa autorizzazione della Sede centrale della LILT, cui va successivamente trasmessa copia conforme all'originale dell'atto costitutivo.

2. Qualsiasi modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dovrà avvenire con le modalità di cui al precedente comma.

ART. 4

(Organi delle Sezioni Provinciali)

1. Gli organi delle Sezioni Provinciali sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo Provinciale (C.D.P.);

c) il Presidente Provinciale;

d) il Collegio Provinciale dei revisori.



ART. 5
(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- elegge i componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto della Sezione provinciale, previo parere della Sede centrale della LILT
- approva il bilancio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio provinciale dei revisori per inviarlo alla Sede Centrale LILT.

2. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (fax, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

L'Assemblea, deve essere convocata dal Presidente provinciale quando nei abbiano fatto richiesta scritta e motivata il Collegio provinciale dei revisori oppure almeno il 30% dei soci.

3. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci iscritti nell'anno in corso.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o del Collegio provinciale dei revisori, conferendo ad esso apposita delega scritta. Ciascun socio non può avere più di una delega.

4. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.



ART. 6
(Consiglio Direttivo Provinciale)

1. Il C.D.P. è composto da cinque componenti secondo quanto disposto da ciascuna Sezione Provinciale.
2. I membri del C.D.P. sono eletti dai soci delle Sezioni Provinciali e non devono avere tra loro vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado.
3. Il C.D.P. dura in carica cinque anni.
4. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) uscente entro 60 giorni dalla data di scadenza del mandato, convocando i soci riuniti in assemblea per il rinnovo delle cariche provinciali, secondo le modalità stabilite dallo statuto nazionale e dallo schema di regolamento elettorale allegato al presente regolamento - quadro **(allegato B)**.
5. In caso di ritardo, previa diffida al C.D.P. da parte del C.D.N., quest'ultimo nomina un Commissario ad acta per l'indizione delle elezioni.

ART. 7
(Attività e compiti del Consiglio Direttivo Provinciale)

1. Il C.D.P. si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente Provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno.
2. Il C.D.P..
 - a) attua secondo le direttive del C.D.N. le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e delle iscrizioni di soci.
 - b) prende iniziative nell'ambito del proprio territorio Provinciale, in conformità con gli scopi previsti dall'art. 2 del presente Statuto;
 - c) approva il Bilancio di Previsione entro il 30 settembre ed il bilancio d'esercizio entro il 28 febbraio di ogni anno.
 - d) costituisce, ove necessario, apposite circoscrizioni fiduciarie (delegazioni) per perseguire capillarmente nel territorio di competenza le finalità istituzionali della Sezione;
 - e) assicura il necessario supporto logistico e amministrativo ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale - in rappresentanza geografica del territorio nazionale delle aree Nord, Centro, Sud ed isole oggetto di elezione - nello svolgimento delle attività, di cui all'articolo 13 del presente regolamento - quadro.



3. Per la validità della riunione del C.D.P. occorre la presenza di almeno tre quinti (3/5) dei suoi componenti. Il C.D.P. decide con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 8 (Presidente Provinciale)

1. Il Presidente Provinciale è eletto dal C.D.P., dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per ulteriori due mandati.
2. Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione Provinciale.
3. Il Presidente Provinciale può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi e può delegare singoli compiti ad uno o più componenti del C.D.P.
4. In assenza del Presidente Provinciale, i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente Provinciale o dal Consigliere più anziano di età.

Art. 9 (Collegio Provinciale dei Revisori)

1. Il Collegio Provinciale dei revisori è costituito da tre membri, eletti dai soci unitamente ai componenti del C.D.P.. I revisori devono essere scelti tra:
 - a) iscritti al Registro dei Revisori contabili;
 - b) iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
2. Il Collegio Provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Il Collegio Provinciale dei revisori dura in carica quanto il C.D.P..
4. Il Collegio Provinciale dei revisori predispone le relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi, agli stessi allegati e viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 10 (Delegazioni Fiduciarie)

Al fine di promuovere su tutto il territorio nazionale – ed in particolare presso i comuni italiani - le attività istituzionali della LILT, di cui all'articolo 2 dello Statuto Nazionale, sono istituite le Delegazioni Fiduciarie, organismi costituenti emanazione delle Sezioni

Provinciali, la cui organizzazione e funzionamento sono regolati da apposito regolamento allegato al presente regolamento – quadro (**allegato C**).

UNIONE REGIONALE DELLE SEZIONI PROVINCIALI

Articolo 11 (disciplina generale)

1. Al fine di promuovere iniziative comuni di interesse regionale, le Sezioni Provinciali della LILT costituiscono – ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Nazionale e sulla scorta di quanto disciplinato dall'art. 11 del presente regolamento - l'Unione delle Sezioni Provinciali LILT a livello regionale, nominando un coordinatore. Ove tale nomina non avvenga, pur a fronte di accertate esigenze di interesse regionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può temporaneamente nominare un coordinatore.

Articolo 12 (funzionamento, sede e durata)

1. Ogni Sezione Provinciale nomina un suo rappresentante in seno all'Unione regionale tra i quali viene eletto un coordinatore.
2. L'Unione regionale delle Sezioni Provinciali ha sede presso la Sezione Provinciale di appartenenza del coordinatore, il quale si avvale della struttura amministrativa e logistica della Sezione provinciale sede dell'Unione.
3. L'Unione regionale può essere convocata anche presso una sede diversa.
4. Per il funzionamento dell'Unione Regionale, tutte le Sezioni provinciali assumono l'impegno economico, previa determinazione concertata della relativa entità annuale.
5. Il coordinatore dell'Unione regionale dura in carica 5 anni e può essere riconfermato per un altro mandato.

Articolo 13 (rapporti tra la Sede Centrale e le Sezioni Provinciali)

Al fine di rendere più efficace ed efficiente il rapporto funzionale tra la Sede Centrale e le Sezioni Provinciali, ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale – in rappresentanza

geografica del territorio nazionale delle aree Nord, Centro, Sud ed isole oggetto di elezione – sono affidati, rispettivamente, compiti di monitoraggio e verifica circa la rispondenza delle modalità di gestione e di funzionamento delle singole Sezioni Provinciali alle direttive generali concernenti l'attività della LILT, impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale quale organo di indirizzo politico della LILT ai sensi del vigente Statuto, nonché alle previsioni normative del medesimo Statuto.

E' altresì affidato ai citati componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, pur sempre per quanto di rispettiva competenza territoriale, il compito di adiuvarne e supportare – con le modalità ritenute – l'azione delle Sezioni Provinciali e delle Unioni Regionali al fine di risolvere criticità e/o problematiche varie, di carattere sia organizzativo che funzionale.

Nello svolgimento di tali attribuzioni da parte dei Consiglieri Nazionali citati – le cui risultanze dovranno comunque essere sottoposte alla valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale – la Direzione Generale della LILT assicura il massimo sostegno e collaborazione gestionale, anche per il tramite di sopralluoghi congiunti presso le Sezioni Provinciali e le Unioni Regionali.

qui

ALLEGATO A

SCHEMA DI STATUTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE LILT TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi - Durata

Articolo 1

1.E' costituita ai sensi del titolo 4 dello statuto nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), approvato con DM del 10/07/2013 e della cui approvazione è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 185 dell'8/08/2013, l'associazione giuridica denominata: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione provinciale di..., di seguito chiamata Sezione provinciale, quale struttura periferica della LILT nazionale.

2.Ogni Sezione provinciale all'atto della modifica del proprio statuto dovrà indicare la natura giuridica prescelta (es. ONLUS....), previa autorizzazione della Sede centrale della LILT.

Articolo 2

1.La Sezione provinciale ha sede in.....Via.....

2.Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede e potrà istituire delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale.

Articolo 3

1.L'associazione opera come Sezione della LILT a livello provinciale ed ha durata illimitata, fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale.

Articolo 4

1.L'associazione non ha finalità di lucro e persegue gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ritenute.

2.Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3.Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale


Articolo 5

1.La Sezione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

2.Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute.

3.La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.



4. La Sezione provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo provinciale e approvato dalla sede centrale, può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT.

5. La Sezione provinciale è tenuta a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale della LILT.

6. I soci della Sezione provinciale della LILT ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche della Sezione provinciale di appartenenza.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde:

a. automaticamente per :

dimissioni;

mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo nazionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale.

b. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

indegnità;

atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO

Organi della sezione

Articolo 7

1. Sono organi della Sezione provinciale:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
- il Presidente provinciale
- il Collegio provinciale dei revisori.

Articolo 8

1. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- elegge i componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto della Sezione provinciale, previo parere della Sede centrale della LILT
- approva il bilancio d'esercizio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio provinciale dei revisori.

2. E' facoltà delle singole Sezioni provinciali, previo parere della Sede centrale, affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (fax, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.
4. L'Assemblea, deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata il Collegio provinciale dei revisori oppure almeno il 30% dei soci.
5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 30 giorni, vi provvede alla nomina di un Commissario ad acta designato dal Presidente nazionale.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci iscritti nell'anno in corso.
2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o del Collegio provinciale dei revisori, conferendo ad esso apposita delega scritta.
3. Ciascun socio non può avere più di una delega.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione nonché accertare il diritto d'intervento e di veto dei soci.
4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo, tenuto in consegna dal Segretario medesimo.
5. Nelle assemblee straordinarie il verbale verrà redatto secondo la natura giuridica della sezione provinciale.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i parenti o gli affini entro il quarto grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.
3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.
4. La Sezione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 14

1. La Sezione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque componenti.



2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 6 (sei) mesi dalla data delle elezioni e tutti i Commissari straordinari, purchè iscritti - prima delle elezioni - senza vincoli temporali.
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per altri 2 mandati.

Articolo 15

1. Il CDP elegge il Presidente e vice Presidente.
2. Il CDP, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti determinati compiti esecutivi o programmi, nei limiti individuati con propria deliberazione.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto nazionale.
2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Salvo diverse normative nazionale o regionale, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente provinciale.
4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.
5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.
6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 17


1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, mms, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

Articolo 18

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato.
Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo.

Articolo 19

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. A tal fine:
 - a. attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci.
 - b. assume iniziative nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale.
 - c. approva il bilancio di esercizio, previo parere del collegio provinciale dei revisori.
 - d. adotta il Regolamento Elettorale da inviare per approvazione alla sede centrale LILT;
 - e. nomina il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;



- f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione.
3. Il Presidente provinciale invia alla sede centrale il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dal Collegio provinciale dei revisori entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente, pena i conseguenziali provvedimenti adottabili dalla Sede Centrale.
4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione.

Articolo 20

1. Il Presidente provinciale, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo provinciale, è eletto dal CDP tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere confermato per due mandati.
2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione provinciale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli compiti al vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio direttivo provinciale.
3. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente

Articolo 21

1. Il Collegio provinciale dei revisori è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci unitamente ai componenti del CDP.
2. Il Collegio provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Il Collegio provinciale dei revisori predispose le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e viene invitato alle riunioni del CDP.
4. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti.
6. I revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 22 dello statuto nazionale.
7. Il Collegio provinciale dei revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato.

TITOLO QUARTO

Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 22

1. La Sezione provinciale provvede agli scopi statutari:
- con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
 - con le quote associative versate dai soci;
 - con i proventi delle proprie attività;
 - con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni di cui sia a conoscenza la Sede centrale;
 - con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e della Sede centrale della LILT.

Articolo 23

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio provinciale dei revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.

Articolo 24

- 1.L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.
- 2.Versa alla Sede centrale il contributo annuale determinato dal CDN.
- 3.La Sezione provinciale contribuisce in rapporto ai propri mezzi alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede centrale.

Articolo 25


- 1.Le Sezioni provinciali nel redigere il nuovo statuto sezionale tengono conto anche della natura associativa assunta in conformità delle leggi dello Stato e delle Regioni ove hanno sede, informandone la Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 26

- 1.Qualora il CDN, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lett. p), dello Statuto nazionale della LILT, nomini un Commissario straordinario della Sezione provinciale, decadono di diritto tutti gli organi sociali, ad eccezione del Collegio provinciale dei revisori.
- 2.Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione spettano al Commissario straordinario, che entro il termine massimo di sei mesi, prorogabile con debita motivazione di altri sei, deve provvedere all'indizione delle elezioni ed all'insediamento del nuovo CDP.
- 3.Nel caso in cui il CDN deliberi lo scioglimento della Sezione provinciale viene sciolta di diritto anche l'Associazione e alla sua liquidazione provvede un Commissario nominato dal CDN, con devoluzione di ogni bene ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regione ovvero alla Sede Centrale della LILT, come previsto dall'articolo 24 dello Statuto nazionale.



ALLEGATO B

SCHEMA DI REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI DELLA LILT ANNO xxxxxxxx

TITOLO I

LIMITI E FUNZIONI DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative alla elezione del Consiglio direttivo provinciale (di seguito C.D.P.) della L.I.L.T. e del Collegio provinciale dei revisori della Sezione Provinciale di

TITOLO II

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

ARTICOLO 2

Il Presidente provinciale presiede l'Assemblea dei soci e nomina due soci che, insieme ad esso, costituiranno l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, prima di ogni altro adempimento, dà lettura del Regolamento elettorale, approvato dalla Sede Centrale, una copia del quale deve essere a disposizione dei soci durante l'Assemblea; L'Ufficio di Presidenza, quindi, invita i componenti dei seggi elettorali ad avviare il lavoro preliminare. In caso di eventuale assenza di alcuno dei componenti del seggio elettorale l'Ufficio di Presidenza provvede a sostituirli immediatamente. Saranno ammessi al voto i soci che, allo scadere del tempo previsto, si trovino all'interno dei luoghi ove sono collocati i seggi elettorali.

ARTICOLO 3

Ai componenti del Seggio elettorale è affidato il compito:

- di verificare la rispondenza tra l'elenco dei soci, firmato dal Presidente e dal segretario sezionale, e l'identità dei soci votanti;
- di contrassegnare, con almeno le firme di due di loro, le schede per il voto;
- di validare, conteggiare e registrare le schede durante lo spoglio;
- di compilare i verbali attestanti il risultato delle votazioni e di raccogliere gli atti da allegare agli stessi.

TITOLO III

FORMAZIONE DELLE LISTE E SISTEMA DI VOTO

ARTICOLO 4

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno il 10% (*il C.D.P. stabilisce la percentuale*) dei soci.

Ogni socio non può sottoscrivere più di una lista.

Ogni lista sarà presentata personalmente dal primo dei soci sottoscrittori, presso la segreteria della Sezione, appositamente aperta, per tale incombenza, nei cinque giorni antecedenti a quello della prima convocazione dell'Assemblea, dalle ore xx alle ore xx .

La persona espressamente incaricata dal Presidente di assolvere a tale compito rilascerà, al socio presentatore, ricevuta dell'avvenuto deposito della lista. Le liste presentate devono essere vistate, a pena di nullità, dall'Ufficio di Presidenza e copie delle stesse devono essere riportate su fogli ben leggibili da esporre nella sala sede del seggio elettorale.

ARTICOLO 5

Le liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo, composto da 5 consiglieri – di cui 2 devono essere necessariamente di genere diverso tra uomini e donne - possono contenere un numero di candidati pari al doppio rispetto ai componenti da eleggere (10 candidati).

ARTICOLO 6

Le operazioni di voto si concluderanno entro il termine di ore 12 dall'inizio delle stesse stabilito nell'avviso di convocazione, mentre gli eventuali seggi periferici concluderanno un'ora prima di quella stabilita per il seggio elettorale centrale. Tale avviso dovrà riportare l'orario d'inizio e di conclusione delle operazioni elettorali.

ARTICOLO 7

I parenti e gli affini entro il quarto grado non possono ricoprire contestualmente le cariche sociali della Sezione.

Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni.

Hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali i soci iscritti da almeno 6 mesi dalla data delle elezioni.

Tali requisiti – concernenti l'elettorato attivo e passivo – potranno essere oggetto di motivata deroga, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, presso le Sezioni Provinciali che risultano commissariate.

I soci potranno farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio mediante il conferimento di apposita delega; ogni socio votante non può rappresentare più di un altro socio; assieme alla delega deve essere presentata fotocopia di un documento di identità valido;

I soci residenti nei Comuni sede di seggi periferici esprimono il voto esclusivamente presso tali strutture temporanee, fatta salva l'eventuale deroga concessa da parte del Presidente dell'assemblea sulla base di valide motivazioni.

ARTICOLO 8

Per quanto riguarda il Collegio Provinciale dei Revisori, i componenti saranno scelti in una lista di almeno quattro nominativi, tra:

iscritti al registro dei Revisori contabili;

iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 9

Ogni socio elettore dispone di un voto di lista.

Ove il socio esprima solo il voto di lista, varrà l'ordine della collocazione dei candidati all'interno della stessa nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

Il socio ha, altresì, la facoltà di attribuire preferenze, nell'ambito della stessa lista, nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere (cinque).



ARTICOLO 10

I consiglieri sono eletti sulla base di liste.

Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali e, in caso di parità di cifra individuale, coloro che precedono nell'ordine di lista.

Qualora non siano state presentate Liste di candidati per l'elezione degli Organi elettivi, ogni socio è in facoltà di indicare sulla scheda fino a cinque nominativi; per il Collegio dei Revisori possono essere espressi fino a tre nominativi (in tal caso, però, i nominativi eccedenti il numero massimo delle preferenze sopra indicato, non saranno presi in considerazione).

Saranno proclamati eletti per il CDP i Soci che avranno riportato più voti e per il Collegio dei Revisori i primi tre nominativi che avranno riportato più voti.

In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di età.

ARTICOLO 11

Lo spoglio delle schede, compreso quelle degli eventuali seggi periferici, dovrà essere effettuato presso i locali sede dell'assemblea subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. A tale scopo, i componenti dei seggi elettorali periferici dovranno portare l'urna contenente le schede votate, appositamente sigillata, presso il seggio elettorale centrale, sede dell'assemblea.

TITOLO IV

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

ARTICOLO 12

Al termine delle operazioni di controllo da parte degli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale riassuntivo dei lavori assembleari.

Il verbale dei seggi elettorali dovrà essere allegato al verbale dell'Assemblea; le schede votate dovranno essere conservate, in plico sigillato, presso la Segreteria della sezione. Di tanto bisognerà dare tempestiva comunicazione alla Sede Centrale.


ARTICOLO 13

Qualora venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, un consigliere o un revisore eletto, si procederà alla surroga, nominando tra i non eletti il più votato.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL Presidente

Il Segretario Sezionale



ALLEGATO C

REGOLAMENTO DELLE DELEGAZIONI FIDUCIARIE

ART.1

Al fine di promuovere lo svolgimento delle attività istituzionali presso la territorialità di competenza, è istituita la delegazione fiduciaria (in seguito definita Delegazione), emanazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di xxxx con sede in xxxxxx (in seguito definita Associazione), operante nella provincia di xxxxxxxx.

ART.2

La Delegazione è costituita da un numero minimo di cinque (5) soci o volontari, previa richiesta al Presidente della Sezione Provinciale. Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale formalizza la costituzione della Delegazione, dandone comunicazione alla Sede Centrale.

ART.3

I compiti della Delegazione, che verranno attuati secondo le direttive del Presidente della Sezione, da concordare di volta in volta, sono quelli di diffondere localmente – a tutta la popolazione – la cultura della prevenzione come metodo di vita, attraverso l'informazione sanitaria, la diagnosi precoce, l'assistenza agli ammalati, promozione di incontri, conferenze, manifestazioni e raccolta adesioni.

ART.4

E' Responsabile unico dell'Amministrazione della Delegazione il Delegato Fiduciario. Il Delegato Fiduciario viene nominato dal Presidente Provinciale. Il Delegato Fiduciario può istituire un Consiglio della Delegazione, formato oltre che dal Delegato Fiduciario da un numero di due soci, nominati dal Delegato Fiduciario e che restano in carica per lo stesso periodo di carica del Consiglio Direttivo Provinciale e possono essere eventualmente riconfermati. I componenti della Delegazione faranno capo al Delegato Fiduciario. La costituzione del Consiglio della Delegazione deve essere approvata dal Presidente della Sezione.

Ai componenti del Consiglio della Delegazione possono essere delegate specifiche competenze da parte del Delegato Fiduciario

ART.5

Il Delegato Fiduciario è responsabile di tutta la Delegazione.

Sarà suo compito:

- entro il mese di settembre di ogni anno, concordare con il Presidente dell'Associazione il programma di attività per l'anno successivo e presentare, entro il mese di Gennaio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;



- mantenere e promuovere relazioni e iniziative con associazioni, enti, operatori e interlocutori in genere, operanti sul territorio.

ART.6

Il Delegato Fiduciario ed i Consiglieri della Delegazione (ove nominati) avranno il compito di :

- organizzare un gruppo di Soci Volontari che possano supportarli nello svolgimento dell'attività
- prendere accordi con i referenti della Sezione per sviluppare il programma operativo annuale
- sviluppare e realizzare unitamente al gruppo di Soci Volontari le attività programmate
- segnalare periodicamente alla Sezione lo stato di avanzamento del lavoro intrapreso

ART.7

La Delegazione si scioglie, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente della Sezione per:

- a) mancanza del numero minimo dei membri
- b) dimissioni di tutti i componenti
- c) protratta inattività della Delegazione o quando la medesima pone in essere attività e iniziative in contrasto con gli scopi istituzionali della Sezione o che ledano l'immagine e l'azione della stessa
- d) mancato raggiungimento degli scopi per i quali la Delegazione è sorta
- e) eventuali cambiamenti degli indirizzi programmatici dell'Associazione

